



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Varsavia, 17 novembre 2022

Voce 2339

LEGGE

del 6 ottobre 2022

che modifica alcune leggi al fine di prevenire l'usura^{1),2)}

Articolo 1. La legge sul codice civile del 23 aprile 1964 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 1360 e 2337) è modificata come segue:

- 1) Il seguente articolo 720₁ –720₅ è aggiunto dopo l'articolo 720:

"Articolo 720₁. § 1. La disposizione dell'articolo 720 § 1 non esclude il diritto del creditore di contanti di esigere dal mutuatario le spese di interesse e infruttifere, fatte salve le seguenti disposizioni.

§ 2. Per spese infruttifere relative alla conclusione di un contratto di prestito in contanti si intende quanto segue, derivante da questo o da un altro contratto, o da qualsiasi altro negozio giuridico:

- 1) margini, commissioni od onorari relativi alla preparazione di un contratto di prestito, alla concessione o alla gestione di un prestito o costi di natura analoga,
- 2) commissioni relative al rinvio della data di rimborso del prestito, al suo rimborso tardivo o a costi di natura simile,
- 3) costi dei servizi aggiuntivi, in particolare i costi di assicurazione, i costi relativi alla costituzione di una garanzia per il prestito, i costi per ottenere informazioni sul mutuatario, se questi costi sono necessari per la conclusione dell'accordo

- esclusi le spese notarili e i contributi di diritto pubblico che le parti sono tenute a pagare in relazione alla conclusione dell'accordo.

§ 3. Se, al momento della conclusione del contratto, il creditore è rappresentato dall'agente o da un'altra persona attraverso la quale il prestatore del prestito stipula un accordo o attraverso la quale adempie al proprio obbligo, le spese infruttifere associate alla conclusione del contratto di prestito comprendono anche la remunerazione dell'agente o di tale persona, a condizione che sia pagata dal mutuatario.

¹⁾ La legge modifica le seguenti leggi: la legge sul codice civile del 23 aprile 1964, la legge sul codice di procedura civile del 17 novembre 1964, la legge sul codice penale del 6 giugno 1997, la legge sul diritto bancario del 29 agosto 1997, la legge sulla supervisione del mercato finanziario del 21 luglio 2006, la legge sul risparmio cooperativo e le cooperative di credito del 5 novembre 2009, la legge sul prestito al consumo del 12 maggio 2011, la legge sul prestito ipotecario inverso del 23 ottobre 2014, e la legge del 23 marzo 2017 sul prestito ipotecario e la supervisione degli intermediari e agenti di prestito ipotecario.

²⁾ La presente legge è stata notificata alla Commissione europea il 27 dicembre 2021 con il numero 2021/900/PL, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2002 relativo al funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039 e del 2004, voce 597), che attua le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU UE L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Articolo 720₂. § 1. Salvo disposizioni speciali, il totale delle spese infruttifere in un contratto di prestito in contanti concluso con una persona fisica che non è direttamente collegato all'attività imprenditoriale o professionale di tale persona non può superare l'importo massimo delle spese infruttifere specificato nella formula:

$$MKP = K \times n/R \times 20\%$$

dove i singoli simboli devono essere intesi come:

MKP – l'importo massimo delle spese infruttifere,

K – l'importo totale del prestito, inteso come la somma di tutti i contanti, esclusi i costi del prestito cofinanziato, che il creditore rilascia al mutuatario in base all'accordo,

n – periodo di rimborso espresso in giorni dalla data di erogazione del prestito,

R – numero di giorni all'anno.

§ 2. Le spese infruttifere di cui al paragrafo 1 non possono superare il 25% dell'importo totale del prestito per tutto il periodo di rimborso del prestito.

§ 3. Se le spese infruttifere superano l'importo massimo di cui ai paragrafi 1 o 2, le spese infruttifere sono dovute fino all'importo massimo.

§ 4. Le clausole contrattuali non possono escludere o limitare le disposizioni relative all'importo massimo delle spese infruttifere, anche se viene scelta una legge straniera. In tal caso, si applicano le disposizioni della legge.

Articolo 720₃. § 1. Se, in relazione alla conclusione di un accordo di cui all'articolo 720₂ § 1, il mutuatario si impegna a fornire una garanzia per il rimborso del prestito, l'obbligazione è specificata nel contratto. In tal caso, l'accordo deve indicare il metodo di garanzia e, a seconda dei casi, il bene o il diritto che costituisce l'oggetto della garanzia e il suo valore o l'importo della garanzia determinato diversamente.

§ 2. Un negozio giuridico che richiede la fornitura di una garanzia in violazione del paragrafo 1 non è valido.

§ 3. La somma della garanzia dei crediti in base all'accordo di cui all'articolo 720₂ § 1 non può superare l'importo del prestito più l'interesse massimo calcolato direttamente su tale importo per il periodo per il quale il prestito è stato concesso, l'interesse massimo di mora calcolato sull'importo del prestito per un periodo fino a 6 mesi, e l'importo massimo delle spese infruttifere, salvo diversamente specificato in una disposizione specifica.

§ 4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano a una garanzia sotto forma di ipoteca o di pegno registrato.

Articolo 720₄. Prima della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 720₂ § 1, il creditore informa il mutuatario in modo inequivocabile e comprensibile del totale delle spese infruttifere, dell'importo degli interessi e dell'importo degli interessi che sono tenuti a pagare in relazione alla conclusione del contratto.

Articolo 720₅. § 1. In caso di rimborso anticipato del prestito di cui all'articolo 720₂ § 1, prima del termine stabilito nell'accordo, non possono essere richiesti interessi per il periodo rimanente fino alla fine del periodo per il quale il prestito è stato concesso ai sensi del contratto.

§ 2. Se il prestito di cui all'articolo 720₂ § 1 viene rimborsato prima della scadenza stabilita nell'accordo, le spese infruttifere sostenute sono ridotte dei costi che si riferiscono al periodo in cui la durata dell'accordo è stata ridotta, anche se il mutuatario ha sostenuto questi costi prima del rimborso.";

2) dopo l'articolo 724 è aggiunto il seguente articolo 724₁:

"Articolo 724₁. § 1. Le disposizioni sul prestito dell'articolo 720₁–720₅ si applicano rispettivamente agli accordi non disciplinati da altre disposizioni in base ai quali una somma di denaro viene trasferita a una persona fisica con l'obbligo di rimborsarla, che non sono direttamente collegati all'attività commerciale o professionale di tale persona.

§ 2. Le disposizioni dell'articolo 720₁–720₅ si applicano anche, rispettivamente, agli accordi, non disciplinati da altre disposizioni, di trasferimento ad una persona fisica, a titolo oneroso, di debiti o altri diritti di proprietà il cui valore è stato determinato da una somma di denaro con obbligo di rimborso, purché tali accordi non siano connessi direttamente all'attività imprenditoriale o professionale di tale persona. In tal caso, per valore totale del prestito si intende il valore di tali crediti o diritti alla data del regolamento.";

Articolo 2. Le seguenti modifiche sono apportate alla legge sul codice di procedura civile del 17 novembre 1964 (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 1805, e successive modifiche³⁾):

1) all'articolo 777:

- a) al § 2 è aggiunta la seguente seconda frase che recita come segue:

"In tal caso, l'atto notarile deve indicare il rapporto giuridico per il quale il debitore si sottopone all'esecuzione, la data in cui è sorta l'obbligazione del debitore, il suo contenuto e, nel caso di obbligazioni derivanti da accordi reciproci, anche la prestazione del creditore insieme a una data di esecuzione della stessa.",

- b) dopo il § 2 è aggiunto il seguente paragrafo 21, che recita come segue:

"§ 21. Se una dichiarazione di assoggettamento all'esecuzione viene fatta per garantire i crediti derivanti dalla conclusione da parte di una persona fisica di un contratto di prestito non direttamente connesso all'attività imprenditoriale o professionale di tale persona o dalla conclusione da parte di tale persona di un altro contratto al quale si applicano rispettivamente le disposizioni sul prestito, la somma di denaro che il debitore sottopone all'esecuzione non può superare l'importo del prestito più l'interesse massimo calcolato direttamente su tale importo per il periodo per il quale il prestito è stato concesso, l'interesse massimo di mora calcolato sull'importo del prestito per un periodo fino a 6 mesi, e l'importo massimo delle spese infruttifere di cui all'articolo 720₁ della legge sul codice civile del 23 aprile 1964.";

2) all'articolo 781, dopo il § 1₃, è aggiunto il seguente paragrafo 14:

"§ 14. Alla domanda di titolo esecutivo di cui all'articolo 777 § 1 punti 4-6 o § 2 deve essere allegato un documento che confermi il rilascio dell'oggetto del prestito al mutuatario o alla persona da questi designata, in relazione alla concessione di un prestito in contanti concluso con una persona fisica e non direttamente legato all'attività commerciale o professionale di tale persona.".

Articolo 3. Nella legge sul codice penale del 6 giugno 1997 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 1138, 1726 e 1855), all'articolo 115 è aggiunto il seguente § 25 che recita come segue:

"§ 25. Per costi diversi dagli interessi si intendono:

- 1) margini, commissioni o onorari relativi alla preparazione di un accordo da cui risulta la concessione di un beneficio in denaro, o un accordo relativo alla fornitura di tale beneficio, o alla gestione di tali accordi, o altri costi simili,
- 2) commissioni relative al rinvio della data di rimborso della prestazione in denaro concessa, al suo rimborso tardivo o ad altri costi analoghi,
- 3) costi di servizi aggiuntivi, in particolare costi assicurativi, costi relativi alla costituzione di una garanzia per il rimborso della prestazione in denaro, costi per l'acquisizione di informazioni relative all'erogazione della prestazione in denaro, qualora tali costi siano necessari per la conclusione degli accordi di cui al punto 1,
- 4) la remunerazione di una persona che ha rappresentato la persona che eroga le prestazioni in denaro alla conclusione degli accordi di cui al punto 1 o tramite la quale il prestatore ha concluso o fornito tali accordi, direttamente a carico della persona cui è stata fornita la prestazione

- esclusi gli onorari notarili e di diritto pubblico che le parti degli accordi di cui al punto 1 sono tenute a pagare in relazione alla conclusione di tali accordi.".

Articolo 4. Nella legge sul diritto bancario del 29 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2022, voce 2324) sono introdotte le seguenti modifiche:

1) all'articolo 48 duodecies, il paragrafo 2 recita come segue:

"2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7, degli articoli da 9 a 11, dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, degli articoli da 49 a 70, degli articoli da 73 a 78 ter, degli articoli da 80 a 95, degli articoli da 101 a 112, dell'articolo 112 quater, dell'articolo 112 quinques, dell'articolo 124, dell'articolo 124 bis, dell'articolo 133, paragrafo 3, dell'articolo 137, dell'articolo 138, dell'articolo 139, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 141 e dell'articolo 171, paragrafi da 4 a 7, si applicano alle succursali degli enti creditizi.";

2) L'articolo 78 ter è aggiunto dopo l'articolo 78 bis e recita come segue:

"Articolo 78 ter. Le disposizioni dell'articolo 720₂-720₅ del codice civile non si applicano ai contratti di prestito e ai prestiti in denaro concessi da una banca.".

³) Le modifiche al testo consolidato di tale legge sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 2021, voci 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 e 2459; e del 2022, voci 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140 e 2180.

- 3) all'articolo 105, paragrafo 4, comma 5, il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente punto 6:
"6) agli istituti di pagamento nazionali, agli istituti di pagamento di piccole dimensioni, agli istituti nazionali di moneta elettronica, agli istituti di pagamento dell'UE o agli istituti di moneta elettronica dell'UE, ai sensi della legge sui servizi di pagamento del 19 agosto 2011, che forniscono un prestito di pagamento di cui all'articolo 74, paragrafo 3, di tale legge – informazioni che costituiscono un segreto bancario, nella misura necessaria a valutare il merito creditizio del consumatore di cui all'articolo 9 della legge sui prestiti ai consumatori del 12 maggio 2011.".

Articolo 5. La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 21 luglio 2006 (Gazzetta ufficiale 2022, voci 660, 872, 1488, 1692 e 2185) è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, comma 12, il punto fermo è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente punto 13:
"13) supervisione sugli istituti di prestito in conformità alle disposizioni della legge sui prestiti ai consumatori del 12 maggio 2011 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 246 e 2339).";
- 2) all'articolo 6 ter, paragrafo 1, prima frase, i termini "o gli articoli 150 e 151 della legge sui servizi di pagamento del 19 agosto 2011" sono sostituiti dai termini ", 150 e 151 della legge sui servizi di pagamento del 19 agosto 2011 o gli articoli 59 nonies e 59 decies della legge sui prestiti ai consumatori del 12 maggio 2011.".

Articolo 6. Nella legge sul risparmio cooperativo e le cooperative di credito del 5 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 924, 1358, 1488 e 1933), all'articolo 36, i paragrafi 1 bis e 2 recitano come segue:

"1 bis. Le disposizioni dell'articolo 75 quater, paragrafi da 1 a 5 e dell'articolo 78 ter della legge sul diritto bancario, del 29 agosto 1997, si applicano rispettivamente ai contratti di prestito conclusi dalle casse di risparmio e dalle cooperative di credito.

2. Le disposizioni dell'articolo 69, dell'articolo 70, degli articoli da 74 a 78 e dell'articolo 78 ter della legge sul diritto bancario del 29 agosto 1997 si applicano rispettivamente ai contratti di prestito conclusi dalle cooperative di risparmio e dalle cooperative di credito.

Articolo 7. La legge sul prestito ai consumatori del 12 maggio 2011 (Gazzetta ufficiale del 2022, voce 246) è modificata come segue:

- 1) all'articolo 5:
a) al punto 2 bis, lettera e), il punto fermo è sostituito da un punto e virgola e la lettera d) è aggiunta e recita come segue:
"d) un istituto di pagamento nazionale, un piccolo istituto di pagamento, un istituto nazionale di moneta elettronica, un istituto di pagamento dell'UE o un istituto di moneta elettronica dell'UE ai sensi della legge sui servizi di pagamento del 19 agosto 2011 (Gazzetta ufficiale del 2021, voci 1907, 1814 e 2140, e del 2022, voce 1488) nella misura in cui concede un prestito di pagamento di cui all'articolo 74, paragrafo 3, di tale legge;";
b) dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3 bis:
"3 bis) una parte correlata - una parte correlata ai sensi del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 320 del 29.11.2008, pag. 1, e successive modifiche⁴⁾);";

⁴⁾ Le modifiche al presente regolamento sono state pubblicate nella GU UE L 338 del 17.12.2008, pagg. 10, 17, 21 e 25, nella GU UE L 339 del 18.12.2008, pag. 3, nella GU UE L 17 del 22.1.2009, pag. 23, nella GU UE L 21 del 24.1.2009, pagg. 10 e 16, nella GU UE L 80 del 26.3.2009, pag. 5, nella GU UE L 139 del 5.6.2009, pag. 5, 6, GU UE L 149 del 12.6.2009, pagg. 6 e 22, GU UE L 191 del 23.7.2009, pag. 5, GU UE L 239 del 10.9.2009, pag. 48, GU UE L 244 del 16.9.2009, pag. 6, GU UE L 311 del 26.11.2009, pag. 6, GU UE L 312 del 27.11.2009, pag. 8, GU UE L 314 dell'1.12.2009, pag. 15, pag. 21 e pag. 43, GU UE L 347 del 24.12.2009, pag. 1, 12.12.2009, pag. 23, GU UE L 77 del 24.3.2010, pag. 33 e 42, GU UE L 157 del 24.6.2010, pag. 3, GU UE L 166 dell'1.7.2010, pag. 6, GU UE L 186 del 20.7.2010, pag. 1 e 10, GU UE L 193 del 24.7.2010, pag. 1, GU UE L 46 del 19.2.2011, pag. 1, GU UE L 305 del 23.11.2011, pag. 1, 16, GU UE L 146 del 6.6.2012, pag. 1, GU UE L 360 del 29.12.2012, pag. 1, 78 e 145, GU UE L 61 del 5.3.2013, pag. 6, GU UE L 90 del 28.3.2013, pag. 78, GU UE L 95 del 5.4.2013, pag. 9, GU UE L 312 del 21.11.2013, pag. 1, GU UE L 346 del 20.12.2013, pag. 38 e 42, GU UE L 175 del 14.6.2014, pag. 9, GU UE L 365, del 19.12.2014, pag. 120, GU UE L 5 del 9.1.2015, pag. 1 e 11, GU UE L 306 del 24.11.2015, pag. 7, GU UE L 307, del 25.11.2015, pag. 11, GU UE L 317, del 3.12.2015, pag. 19, GU UE L 330, del 16.12.2015, pag. 20, GU UE L 333, del 19.12.2015, pag. 97, GU UE L 336 del 23.12.2015, pag. 49, GU UE L 257 del 23.9.2016, pag. 1, GU UE L 295 del 29.10.2016, pag. 19, GU UE L 323 del 29.11.2016, pag. 1, GU UE L 291 del 9.11.2017, pag. 1, 63, 72, 84 e 89, GU UE L 34 dell'8.2.2018, pag. 1, GU UE L 55 del 27.2.2018, pag. 21, GU UE L 72 del 15.2.2018, pag. 15, 3.3.2018, pag. 13, GU UE L 82 del 26.3.2018, pag. 3, GU UE L 87 del 3.4.2018, pag. 3, GU UE L 265 del 24.10.2018, pag. 3, GU UE L 39 dell'11.2.2019, pag. 1, GU UE L 72 del 14.3.2019, pag. 6, GU UE L 73 del 15.3.2019, pag. 93, GU UE L 316 del 6.12.2019, pag. 10, GU UE L 318 del 10.12.2019, pag. 10, 12.12.2019, pag. 74, GU L 12 del 16.1.2020, pag. 5, GU L 127 del 22.4.2020, pag. 13, GU L 331 del 12.10.2020, pag. 20, GU L 425 del 16.12.2020, pag. 10, GU L 11 del 14.1.2021, pag. 7, GU L 234 del 2.7.2021, pag. 90, e GU L 305 del 31.8.2021, pag. 17.

-
- 2) Dopo l'articolo 9 è aggiunto l'articolo 9 bis che recita come segue:

"Articolo 9 bis. 1. L'istituto di credito subordina la concessione del prestito al consumatore a una valutazione positiva del merito creditizio del mutuatario.

2. La valutazione del merito creditizio sarà effettuata sulla base di un'analisi dei dati resi disponibili da fornitori di fiducia che raccolgono ed elaborano i dati necessari per tale valutazione, in particolare da:

- 1) istituzioni di cui all'articolo 105, paragrafo 4, della legge sulle banche del 29 agosto 1997, o
- 2) uffici di informazioni commerciali di cui alla legge del 9 aprile 2010 sulla condivisione di informazioni commerciali e lo scambio di dati economici.

3. Se l'analisi dei dati di cui al paragrafo 2 non consente di valutare il merito creditizio e l'istituto di credito non dispone di altri dati affidabili che consentano di effettuare tale valutazione, per effettuare tale valutazione si raccoglie dal consumatore una dichiarazione del reddito e delle spese familiari permanenti, insieme a documenti che confermino il reddito del consumatore. La dichiarazione, insieme ai documenti di cui alla prima frase, deve essere raccolta dal consumatore in tutti i casi in cui l'importo totale del prestito superi il doppio dell'importo del salario minimo per il lavoro, determinato sulla base della legge del 10 ottobre 2002 sul salario minimo per il lavoro (Gazzetta ufficiale del 2020, punto 2207).

4. La dichiarazione del consumatore raccolta ai sensi del paragrafo 3 è allegata al contratto di prestito al consumo. I dati ottenuti dall'istituto di credito che costituiscono la base per la valutazione del merito creditizio del consumatore sono conservati dall'istituto di credito per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del rapporto giuridico che ne giustifica l'acquisizione. L'obbligo di dimostrare che l'istituto di credito ha valutato il merito creditizio in modo conforme ai requisiti del paragrafo 2 spetta all'istituto di credito o ai suoi successori legali.

5. Se l'istituto di credito ha concesso un prestito al consumo in violazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, o se risulta dalla dichiarazione del consumatore e dalle informazioni ottenute dall'istituto di credito che, alla data della conclusione del contratto di prestito al consumo, il consumatore era in arretrato di un altro obbligo di denaro per più di 6 mesi e che il prestito al consumo non è stato utilizzato per rimborsare tali arretrati, allora:

- 1) la vendita dei crediti derivanti dal contratto a titolo di cessione o altro non è valida;
- 2) il recupero di un credito è ammissibile solo dopo la data di rimborso completo dell'obbligazione precedente, la sua scadenza, o dopo che il tribunale ha stabilito definitivamente che l'obbligazione non esiste - senza che il divieto di disporre del credito e del suo recupero sospenda la prescrizione e i costi di interesse o le spese infruttifere del prestito, nonché le altre spese relative al credito, non possono essere aggiunti per il periodo durante il quale il credito non può essere disposto o recuperato.

6. Le circostanze di cui al paragrafo 5, paragrafo 2, sono esaminate dal tribunale in seguito alla denuncia del consumatore.

7. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 5 non si applicano se l'importo totale dei costi del prestito senza interessi e degli interessi stabiliti nel contratto è inferiore alla metà della somma dell'importo massimo dei costi del prestito senza interessi di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 1, e degli interessi massimi di cui all'articolo 359, § 2 1, della legge del 23 aprile 1964 – Codice civile.

8. L'istituto di credito che ha concesso un prestito al consumatore fornisce immediatamente informazioni sulla concessione alle istituzioni di cui all'articolo 105, paragrafo 4, della legge sul diritto bancario del 29 agosto 1997. Le informazioni sugli arretrati del prestito sono comunicate a tali istituzioni o all'ufficio informazioni commerciali di cui alla legge del 9 aprile 2010 sulla fornitura di informazioni economiche e lo scambio di dati economici. Non viene addebitato alcun corrispettivo per la fornitura di informazioni.";

- 3) all'articolo 30, paragrafo 1, dopo il punto 10 è aggiunto il seguente punto 10a che recita come segue:
"10 bis) il numero di conto bancario per rimborsare il prestito quando il contratto prevede il pagamento di rate da parte del consumatore per conto proprio;";
- 4) all'articolo 36 bis:

- a) il paragrafo 1 recita come segue:

"1. La spesa massima infruttifera di un prestito per i prestiti con un periodo di rimborso non inferiore a 30 giorni è calcolata secondo la seguente formula:

$$MPKK = (K \times 10\%) + (K \times n/R \times 10\%)$$

dove i singoli simboli devono essere intesi come:

$MPKK$ – l'importo massimo delle spese infruttifere di prestito,

K – importo totale del prestito,

n – periodo di rimborso espresso in giorni,

R – numero di giorni all'anno.",

b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis che recita come segue:

"1 bis. La spesa massima infruttifera di un prestito per i prestiti con un periodo di rimborso inferiore a 30 giorni è calcolato secondo la formula seguente:

$$MPKK = K \times 5\%$$

dove i singoli simboli devono essere intesi come:

$MPKK$ – l'importo massimo delle spese infruttifere di prestito,

K – importo totale del prestito,

c) i paragrafi 2 e 3 recitano come segue:

"2. Le spese infruttifere di un prestito non possono superare il 45 % dell'importo totale del prestito.

3. Le spese infruttifere di un prestito derivanti da un contratto di prestito al consumo non sono pagabili nella parte che supera l'importo massimo delle spese infruttifere del prestito calcolate nel modo specificato nel paragrafo 1 e 2.";

d) è stato aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Le disposizioni dell'articolo 7202–7205 del codice civile non si applicano a un contratto di prestito monetario concesso da un istituto di credito sulla base delle disposizioni della presente legge.";

5) All'articolo 36 quater, l'introduzione all'enumerazione è sostituita dal testo seguente:

"Qualora un creditore o un'entità ad esso collegata abbia concesso ulteriori prestiti ad un consumatore che non abbia rimborsato completamente il prestito entro 120 giorni dalla data di erogazione del primo prestito:";

6) L'articolo 59 bis è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 recitano come segue:

"1. Un istituto di prestito può operare solo sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata in cui sia stato istituito un consiglio di vigilanza.

2. Il capitale sociale minimo dell'ente creditizio è pari a 1 000 000 PLN.";

b) il paragrafo 4 recita come segue:

"4. Solo una persona che non sia stata condannata legalmente per un reato contro la credibilità dei documenti, la proprietà, il commercio aziendale, il commercio di denaro e titoli o il crimine fiscale può essere membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, o un delegato di un istituto di credito.",

c) al paragrafo 5, punto 1, i termini "membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e del comitato di revisione" sono sostituiti dai termini "membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza";

7) all'articolo 59ac, il paragrafo 3 recita come segue:

"3. Alla richiesta di cui al paragrafo 1 sono allegati un certificato del casellario giudiziario nazionale che confermi che un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del delegato di un ente creditizio non ha precedenti penali per i reati di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 4, e i documenti che comprovano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 59 bis, paragrafi 1 e 2, da parte dell'ente che chiede di essere iscritto nel registro degli enti creditizi.";

8) all'articolo 59ae, punto 2, lettera d), il punto fermo è sostituito da un punto e virgola e il punto 3 è aggiunto e recita come segue:

"3) una nota sulla cancellazione dal registro.";

9) all'articolo 48ag, il paragrafo 2 recita come segue:

"2. L'Autorità di vigilanza finanziaria polacca cancella immediatamente dal registro degli istituti di credito l'iscrizione di un'entità che non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 59 bis o che è stata cancellata dal registro degli imprenditori nel registro del tribunale nazionale.";

10) dopo l'articolo 59 quater sono aggiunti i seguenti articoli da 59 quater bis a 59 quater quater e recitano come segue:

"Articolo 59 quater bis. 1. I fondi destinati alla concessione di un prestito al consumo da parte degli istituti di credito non possono derivare dall'attività di raccolta di fondi di altre persone fisiche, persone giuridiche o unità organizzative senza personalità giuridica, compresa l'emissione di obbligazioni o altri strumenti di debito e fonti non documentate.

2. I fondi stanziati per la concessione di prestiti al consumo da parte degli istituti di credito possono provenire da un prestito bancario o da prestiti di entità affiliate, a condizione che le entità affiliate che forniscono tali prestiti non accumulino liquidità nel modo specificato al paragrafo 1.

Articolo 59 quater ter. 1. Un istituto di credito, per quanto riguarda i prestiti al consumo concessi attraverso gli atti o le omissioni dei suoi dipendenti, degli intermediari del prestito attraverso i quali concede prestiti al consumo, o di altre imprese che svolgono per suo conto attività relative alla concessione di prestiti al consumo, è responsabile nei confronti dei mutuatari per le sue azioni, comprese le azioni relative alla richiesta al mutuatario di pagare i costi di interesse o le spese infruttifere del prestito per un importo superiore a quello massimo, o alla conclusione di un accordo che obbliga il mutuatario a farlo nei confronti dell'istituto di credito.

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata.

Articolo 59 quater quater. L'onere di provare che l'ente creditizio ha correttamente adempiuto ai propri obblighi legali nei confronti dei consumatori rimane all'interno di tale ente.";

11) all'articolo 59 quinque:

a) il paragrafo 1 recita come segue:

"1. Un ente stabilito nel territorio di un Paese membro dell'Unione europea diverso dalla Repubblica di Polonia, dalla Confederazione svizzera o da uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (AELS) - parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo può, conformemente alle norme stabilite nella legge, svolgere attività nel territorio della Repubblica di Polonia nel settore della concessione di prestiti al consumo se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 59 bis, paragrafi 2-4.",

b) i paragrafi 1 bis e 1 ter sono aggiunti dopo il paragrafo 1 e recitano come segue:

"1 bis. L'ente di cui al paragrafo 1 notifica all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria l'intenzione di intraprendere l'attività di concessione di prestiti al consumo sul territorio della Repubblica di Polonia al più tardi due mesi prima dell'inizio di tale attività.

1 ter. Nella notifica di cui al paragrafo 2, l'entità di cui al paragrafo 1 indica le autorità statali competenti in materia di vigilanza di cui al paragrafo 1 designate a vigilare su tale entità per quanto riguarda l'attività di concessione di prestiti al consumo o informa che la legislazione dello Stato di cui al paragrafo 1 non prevede la designazione di tali autorità.";

12) all'articolo 48de, il paragrafo 2 recita come segue:

"2. L'Autorità di vigilanza finanziaria polacca cancella immediatamente dal registro un'iscrizione relativa a un'entità che non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2, o che è stata cancellata dal registro degli imprenditori nel registro del tribunale nazionale o dal registro centrale e dalle informazioni sull'attività economica.";

13) dopo il capitolo 5 bis ter è aggiunto il seguente capitolo 5 bis ter che recita come segue:

"Capitolo 5 bis ter
Sorveglianza delle operazioni degli istituti di credito

Articolo 59 quinque septies. 1. Le attività degli istituti di credito nell'ambito della concessione di prestiti al consumo sono controllate dall'agenzia polacca di supervisione finanziaria.

2. L'obiettivo della sorveglianza delle attività degli enti creditizi è quello di controllare e far sì che le attività siano conformi alla legge.

Articolo 59 quinque octies. 1. L'ente creditizio fornisce all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria relazioni trimestrali e annuali di attività sui prestiti al consumo, comprese informazioni su:

- 1) prestiti al consumo concessi, compreso il loro numero, tenendo conto del numero di prestiti di cui all'articolo 36 ter, il valore, i tempi e la struttura monetaria e i ritardi nei rimborsi;
- 2) i contratti di prestito al consumo conclusi, compresi il loro numero, i tipi e lo stato;
- 3) il numero di clienti a cui è stato concesso un prestito al consumo, tenendo conto del numero di clienti a cui è stato concesso il prestito di cui all'articolo 36 ter;
- 4) il totale delle entrate derivanti dalla concessione di prestiti al consumo con le entrate separate derivanti dalle spese infruttifere del prestito;
- 5) lo stato patrimoniale, indicando le fonti di finanziamento delle attività di prestito al consumo;
- 6) persone di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 4, e informazioni sulla loro conformità ai requisiti di cui alla presente disposizione.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria esclusivamente in forma elettronica, utilizzando i moduli di segnalazione e i canali di comunicazione forniti dall'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria.

3. Il ministro delle Istituzioni finanziarie determina, mediante un regolamento, il campo di applicazione dettagliato e i termini per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, nonché i modelli per le relazioni, al fine di garantire che l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria abbia accesso ai dati necessari per una vigilanza efficace delle operazioni degli istituti di credito.

Articolo 59 quinque nonies. 1. Nell'ambito della sua sorveglianza, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può:

- 1) esigere la trasmissione o la trasmissione periodica da parte dell'istituto di credito di informazioni, documenti o dati necessari ai fini di cui all'articolo 59df, paragrafo 2, diversi dalle informazioni di cui all'articolo 59dg, paragrafo 1, da parte dell'istituto di credito;
- 2) formulare raccomandazioni all'istituto di credito per garantire che le operazioni relative alla concessione di prestiti ai consumatori siano conformi alla legge.

2. Le misure adottate nell'ambito della vigilanza non pregiudicano gli accordi conclusi dagli enti creditizi ai sensi della legge.

Articolo 59 quinque decies. 1. Se si constata che l'istituto di credito non rispetta l'obbligo di fornitura di informazioni di cui all'articolo 59dg, paragrafo 1, o all'articolo 59dh, paragrafo 1, punto 1, o lo rispetta in modo scorretto, o non ha rispettato le raccomandazioni di cui all'articolo 59dh, paragrafo 1, punto 2, entro il termine prescritto, e se si constata che le attività dell'istituto di credito, comprese quelle svolte con la partecipazione di un intermediario del credito, sono svolte in violazione della legge o in contrasto con le condizioni previste dalla legge, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può:

- 1) applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 150 000 PLN al membro del consiglio di amministrazione dell'ente creditizio direttamente responsabile delle irregolarità riscontrate;
- 2) infliggere all'istituto di credito una sanzione amministrativa fino a 15 000 000 PLN;
- 3) chiedere all'organo competente dell'istituto di credito di licenziare il membro del consiglio di amministrazione di cui al punto 1;
- 4) sospendere un membro del consiglio di amministrazione di cui al punto 1 fino alla decisione sulla domanda di cui al punto 3; la sospensione consiste nell'esclusione dal processo decisionale per quanto riguarda i diritti di proprietà e gli obblighi di tale entità;
- 5) cancellare l'istituto di credito dal registro degli istituti di credito e, se è iscritto contemporaneamente nel registro degli intermediari di credito, anche da tale registro.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono applicate con decisione amministrativa.

3. Le decisioni amministrative nelle materie di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 5, sono immediatamente esecutive.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, punto 1, può essere applicata anche dopo la cessazione delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione se la violazione è avvenuta nell'esercizio di tali funzioni.

5. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, punto 2, può essere applicata anche se l'entità è cancellata dal registro degli enti creditizi.

6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1, punti 1 e 2, si applicano le disposizioni della sezione IV bis del vodice di procedura amministrativa del 14 giugno 1960 (Gazzetta ufficiale del 2022, punti 2000 e 2185).

7. L'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria comunica le informazioni sull'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 1, a meno che la divulgazione di tali informazioni non pregiudichi in modo sproporzionato l'interesse giuridico delle parti interessate. Il nome della persona cui è applicata l'ammenda di cui al paragrafo 1, punto 1 o 4, è reso pubblico quando la decisione in materia è definitiva.

8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono disponibili sul sito web dell'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria per 5 anni a partire dalla data in cui sono state condivise, ad eccezione delle informazioni relative al nome della persona alla quale è stata applicata la sanzione, che sono disponibili su questo sito web per un anno.

Articolo 59 quinque undecies. 1. Le informazioni ottenute o generate nell'ambito dell'esercizio della sorveglianza, la cui concessione, divulgazione o conferma potrebbe pregiudicare gli interessi giuridicamente protetti dei soggetti direttamente o indirettamente interessati da tali informazioni, o rendere più difficile l'esercizio della vigilanza sugli istituti di credito, costituiscono un segreto professionale protetto conformemente alla disposizione dell'articolo 16 della legge sulla sorveglianza dei mercati finanziari, del 21 luglio 2006 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 660, 872, 1488, 1692, 2185 e 2339).

2. L'obbligo di proteggere il segreto di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

- 1) la fornitura delle informazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 59df, paragrafo 2;
- 2) la fornitura di informazioni nelle situazioni di cui all'articolo 59dk;
- 3) la compilazione di una denuncia di sospetto di reato;

-
- 4) la fornitura di informazioni a una persona, a un'autorità o a un'altra entità in base a disposizioni separate.

3. Nel caso di informazioni protette da disposizioni distinte, la fornitura e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte dell'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria non violano i principi di protezione previsti da tali disposizioni.

Articolo 59 quinque duodecies. 1. L'Autorità di vigilanza finanziaria polacca può fornire informazioni ottenute o generate in relazione all'esecuzione dei compiti derivanti dalla legge:

- 1) le agenzie di sorveglianza competenti nei casi di cui all'articolo 59dm;
- 2) le autorità e le istituzioni dell'Unione europea competenti in materia di attività di prestito al consumo e di sorveglianza dei soggetti che svolgono tali attività.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite se:

- 1) le informazioni fornite sono utilizzate esclusivamente ai fini dei compiti svolti da tali autorità in relazione all'attività di concessione di prestiti ai consumatori o alla sorveglianza dei soggetti che svolgono tale attività;
- 2) è garantito che la fornitura delle informazioni ottenute al di fuori di tali organismi sia possibile solo previo consenso dell'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria;
- 3) ciò non pregiudica la protezione delle informazioni derivanti da disposizioni distinte.

Articolo 59 quinque ter decies. 1. Qualora sia accertato che un'ente di cui all'articolo 59 quinque, paragrafo 1, quando svolge attività nella Repubblica di Polonia nel settore della concessione di prestiti al consumo, viola le disposizioni della legge o svolge tale attività in violazione delle condizioni stabilite nella legge, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può:

- 1) chiedere per iscritto all'ente di conformarsi alle disposizioni del diritto polacco e fissare un termine per porre rimedio alle irregolarità riscontrate;
- 2) vietare l'attività dell'ente sul territorio della Repubblica di Polonia nell'ambito della concessione di prestiti al consumo.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1, punto 2, sono applicate con decisione amministrativa. Tale decisione è immediatamente esecutiva. L'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria annuncia la decisione.

Articolo 59 quinque quater decies. 1. Al fine di garantire che le attività dell'ente di cui all'articolo 59 quinque, paragrafo 1, siano coerenti con le disposizioni della legge e che le azioni di cui all'articolo 59 quinque, paragrafo 1, siano svolte nei confronti di tale ente, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può cooperare con le autorità di sorveglianza competenti dello Stato di cui all'articolo 59 quinque, paragrafo 1, nella misura in cui tali autorità siano state designate.

2. L'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può cooperare con le autorità di vigilanza competenti degli Stati di cui all'articolo 59 quinque, paragrafo 1, nella misura in cui tali autorità siano state designate, per quanto riguarda le attività degli istituti di credito nel loro territorio.

3. Nell'ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria può comunicare alle autorità di sorveglianza competenti, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge e necessarie per raggiungere gli obiettivi di tale cooperazione.

Articolo 59 quinque quindecies. L'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria e le persone che svolgono attività di vigilanza non sono responsabili dei danni derivanti da un atto o un'omissione leciti connessi alla sorveglianza esercitata dall'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria.

Articolo 59 quinque sedecies. 1. Gli enti creditizi sono tenuti a contribuire ai costi di sorveglianza per un importo non superiore allo 0,5 % della somma delle entrate derivanti dalle operazioni di prestito nell'ambito della concessione di prestiti al consumo ottenuti nell'esercizio finanziario precedente, ma non inferiore all'equivalente di 5 000 EUR in PLN, calcolato utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro annunciato dalla Banca nazionale di Polonia per l'ultimo giorno lavorativo dell'anno precedente l'anno solare in cui è sorto l'obbligo.

2. Gli enti creditizi trasmettono all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria le dichiarazioni di pagamento a copertura dei costi di vigilanza. Si applica rispettivamente l'articolo 59 quinque octies, paragrafo 2.

3. Il presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, mediante regolamento, quanto segue:

- 1) i termini di pagamento, l'importo e il metodo di calcolo dei pagamenti di cui al paragrafo 1,
- 2) il metodo e i termini per la liquidazione dei pagamenti di cui al paragrafo 1,
- 3) la dichiarazione campionaria per l'esecuzione del pagamento a copertura delle spese di controllo

– al fine di garantire che l'importo dei contributi per coprire i costi di vigilanza non aumenti significativamente i costi operativi delle entità obbligate a pagarli, la necessità di garantire l'efficacia della vigilanza, e la possibilità di presentare la dichiarazione sul pagamento dei costi di vigilanza sotto forma di un documento elettronico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge del 17 febbraio 2005 sull'informatizzazione delle attività degli organismi che svolgono compiti pubblici.

Articolo 59 quinques septies decies. 1. L'istituto di credito che non ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 59 quinques octies, paragrafo 1, punto 4, è tenuto a versare all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria una sanzione pecuniaria in PLN nell'importo equivalente a 5 000 EUR. Il pagamento della penale non è esentato dall'obbligo di cui all'articolo 59 quinques octies, paragrafo 1, punto 4.

2. Il controvalore in PLN espresso in EUR dell'importo di cui al paragrafo 1 è convertito utilizzando il tasso di cambio medio dell'EUR annunciato dalla Banca nazionale di Polonia l'ultimo giorno lavorativo dell'anno precedente l'anno civile in cui è sorta l'obbligazione.

3. Se l'Autorità di vigilanza finanziaria constata che l'ente creditizio non ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 59dg, paragrafo 1, punto 4, l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria chiede all'ente di pagare la penalità di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni e chiede l'attuazione immediata dell'obbligo di cui all'articolo 59dg, paragrafo 1, punto 4, fornendo informazioni sul contenuto del paragrafo 1, seconda frase.

4. La penale di cui al paragrafo 1 è soggetta all'esecuzione ai sensi delle disposizioni della legge sulle procedure di esecuzione in amministrazione del 17 giugno 1966 (Gazzetta ufficiale del 2022, voci 479, 1301, 1692, 1967, 2127 e 2180).

5. Se l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 59 quinques octies, paragrafo 1, punto 4, comporta l'imposizione della penale di cui all'articolo 59 quinques decies, paragrafo 1, punto 2, all'ente creditizio, nel determinare l'importo della penalità, si tiene conto dell'importo della penalità pagata di cui al paragrafo 1.";

- 14) L'articolo 59 undecies è aggiunto dopo l'articolo 59 decies e recita come segue:

"Articolo 59 undecies. 1. Chiunque, essendo responsabile di fornire informazioni all'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria in un istituto di credito, fornisce informazioni di fatto inesatte o altrimenti inganna l'agenzia, è punibile con una multa fino a 1 000 000 PLN o con la reclusione fino a 2 anni, o con entrambe.

2. Se l'autore del reato agisce involontariamente, è possibile di una sanzione pecuniaria fino a PLN 500 000 o di un periodo di reclusione fino a un anno, o di entrambi.".

Articolo 8. L'articolo 3 della legge sui prestiti ipotecari inversi del 23 ottobre 2014 (Gazzetta ufficiale del 2022, punto 158) recita come segue:

"Articolo 3. In materia di credito ipotecario invertito, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, gli articoli da 74 a 75 bis, l'articolo 76 bis, l'articolo 77, l'articolo 78 e l'articolo 78 bis della legge sul diritto bancario, del 29 agosto 1997, e l'articolo 387₁ della legge sul codice civile del 23 aprile 1964 (Gazzetta ufficiale del 2022, punti 1360, 2337 e 2339) non sono applicabili.".

Articolo 9. Nella legge sui prestiti ipotecari e sulla vigilanza degli intermediari e degli agenti di prestiti ipotecari del 23 marzo 2017 (Gazzetta ufficiale del 2022, voce 2245), l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

- 1) al paragrafo 3, punto 2, lettera e), il punto è sostituito da un punto e virgola e il punto 3 è aggiunto e recita come segue:
"3) una nota sulla cancellazione dal registro degli intermediari di prestiti.";
- 2) il punto al paragrafo 4, punto 3, è sostituito da un punto e virgola e il punto 4 è aggiunto e recita come segue:
"4) una nota sulla cancellazione dal registro degli intermediari di prestiti.".

Articolo 10. 1. Le disposizioni delle leggi modificate all'articolo 1, all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafi da 3 a 7, come modificate dalla presente legge, non si applicano ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in questione.

2. L'articolo 777 della legge modificata dall'articolo 2 si applica nella sua formulazione precedente nei procedimenti per la concessione di una clausola di esecutività a un atto notarile in cui il debitore si è sottoposto all'esecuzione e che è stato redatto prima della data di entrata in vigore dell'articolo 2 della presente legge.

Articolo 11. Un istituto di credito impegnato nell'attività di erogazione di un prestito al consumo prima del 1° gennaio 2024 dovrà effettuare il primo pagamento di cui all'articolo 59do, paragrafo 1, della legge modificata dall'articolo 7 nel 2024 entro il termine e secondo le modalità definite nelle disposizioni emanate in base all'articolo 59do, paragrafo 3, della legge modificata dall'articolo 7.

Articolo 12. 1. Gli istituti di credito iscritti nel registro di cui all'articolo 59aa, paragrafo 1, della legge modificata all'articolo 7, prima della data di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 6, 7, 10 e 11, della presente legge che, alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, non soddisfano i requisiti ivi previsti può continuare a operare nel settore della concessione di prestiti al consumo senza soddisfare tali requisiti fino al 31 dicembre 2023.

2. Entro il 30 novembre 2023, gli istituti creditizi di cui al paragrafo 1 informano l'agenzia polacca di sorveglianza finanziaria delle azioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 59 bis, paragrafi 1 e 2, della legge modificata all'articolo 7 come modificato dalla presente legge.

3. Gli istituti di credito che, a partire dal 1° gennaio 2024, non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 59 bis, paragrafi

1 e 2, della legge modificata dall'articolo 7, come modificato dalla presente legge, è cancellato il giorno stesso dal registro di cui all'articolo 59aa, paragrafo 1, della legge modificata all'articolo 7.

4. Le procedure in merito all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 59aa, paragrafo 1, della legge modificata all'articolo 7, avviate e non concluse prima della data di entrata in vigore dell'articolo 7, paragrafi 6, 7, 10 e 11 della presente legge, sono revocate se il richiedente non soddisfa i requisiti ivi previsti alla data di entrata in vigore di tali disposizioni.

Articolo 13. L'entrata in vigore della presente legge non comporta l'obbligo di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse o di rimborsare anticipatamente i finanziamenti ottenuti con l'uso di altri strumenti di debito, se tali passività non sono consentite ai sensi dell'articolo 59ca, paragrafo 1, della legge modificata dall'articolo 7 della presente legge.

Articolo 14. La legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, fatta eccezione per:

- 1) l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafi 1, da 3 a 7, 10 e 11, che entrano in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione;
- 2) l'articolo 7, paragrafo 13, che entra in vigore il 1º gennaio 2024.

Il presidente della Repubblica di Polonia: *A. Duda*